

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 12769/2026
Roma, lì, 07/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIA VIGNALE	- Presidente -	Sent. n. sez. 270/2026
EUGENIA SERRAO		CC - 27/02/2026
MARIA TERESA ARENA	- Relatrice -	R.G.N. 174/2026
LUCA LORENZETTI		
DAVIDE LAURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 24/11/2025 della Corte di appello di Genova
Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito,
che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 24 novembre 2025, ha rigettato la richiesta di riparazione proposta nell'interesse di [REDACTED] in relazione al reato di cui all'art. 612-*bis*, commi 1, 2 e 3 cod. pen. ai danni della compagna.

Il [REDACTED] era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita il 4 ottobre 2022, sostituita - il 5 dicembre 2022 - con il divieto di avvicinamento alla persona offesa che, frattanto, rimetteva la querela.

Con sentenza del 5 luglio 2024 il Tribunale di Genova assolveva il [REDACTED] da tutti i reati a lui ascritti (art. 582, 612 cpv e 624 *bis* cod. pen. sempre ai danni della compagna) con la formula perché il fatto non sussiste, ritenendo insufficiente e contraddittoria la prova, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa.

2. La Corte della riparazione ha ritenuto la sussistenza in capo all'istante di condotte gravemente colpose rilevando che, al netto del ridimensionamento delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della querela, la persona offesa aveva, comunque, confermato in



dibattimento, che, sia pure nell'ambito dei litigi con il compagno, in talune occasioni questi l'aveva comunque ingiuriata, minacciata e spintonata. Era, altresì, posto l'accento sul certificato medico acquisito dal quale risultavano lesioni ai danni della persona offesa, ritenuto riscontro di una aggressione fisica, «sia pure nell'ambito di una lite tra conviventi». Veniva, inoltre, valorizzata la circostanza che, nell'occasione in cui i vicini della coppia segnalavano un litigio alle forze dell'ordine, il ricorrente veniva trovato in possesso di una pistola ad aria compressa con cui avrebbe minacciato la compagna, a conferma di quanto dalla stessa riferito.

3. Avverso l'ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.

3.1. Con il primo deduce che la Corte della riparazione ha ravvisato la colpa ostativa in elementi fattuali che sono stati definitivamente smentiti dalla sentenza di assoluzione. La persona offesa ha ammesso di avere ingigantito le condotte del [REDACTED] e di non avere mai subito alcun atteggiamento aggressivo da parte di questi. Inoltre, il riferimento alla pistola ad aria compressa è errato atteso che il ricorrente, in occasione dell'intervento delle forze dell'ordine, dietro segnalazione dei vicini, non ne era più in possesso. Né costituisce riscontro alle lesioni asseritamente procurate dal ricorrente la certificazione medica atteso che, come risulta dalla documentazione stessa, la persona offesa, nell'occasione, aveva assunto sostanze alcoliche.

3.2. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione. Il giudice della riparazione, in tesi difensiva, ha fondato il rigetto sulla situazione di allarme sociale che il ricorrente avrebbe creato tenendo condotte maltrattanti nei confronti della persona offesa che, al contrario, le ha negate. La motivazione posta a fondamento del provvedimento reiettivo non si confronta con l'accertamento operato dal giudice della cognizione che ha assolto l'imputato. Rileva, altresì il ricorrente che l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ammesso dalla persona offesa, avrebbe compromesso la sua capacità di offrire una ricostruzione lucida della vicenda.

3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico non essendo stato valorizzato il giudicato penale favorevole, intervenuto con l'assoluzione definitiva del ricorrente.

4. Il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono fondati e assorbenti i primi due motivi di ricorso.
2. E' opportuno rammentare che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4,



Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952).

Va, altresì, rammentato che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

In proposito, tuttavia, va ricordato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nell'autonomia di giudizio che gli è propria, può utilizzare, ai fini della verifica dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, salvo che nel giudizio di cognizione, a seguito di una complessa valutazione di inattendibilità del dichiarante, i fatti individuabili come fattori ostativi siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati (Sez. 4, n. 47434 del 07/11/2023, Z., non massimata; Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021, dep. 2022, Addesi, Rv. 282595).

3. Il giudice della riparazione, nel caso in esame, non ha fatto buon governo dei principi sopra ricordati e in particolare non si è confrontato con la sentenza di merito con la quale l'imputato è stato assolto, non solo dal reato di *stalking* ma anche da quelli di lesioni, minacce e furto non per l'intervenuta remissione di querela ma perché il fatto non sussiste.

Quanto detto imponeva alla Corte della riparazione un compiuto e reale confronto non solo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa e con la valutazione di esse operata dalla sentenza assolutoria, ma anche degli elementi che sono stati ritenuti "a riscontro", quale la documentazione medica relativa a quelle "lesioni" ritenute "insussistenti" dal giudice di merito. Compiuta detta valutazione, la Corte di appello di Genova avrebbe dovuto selezionare, all'interno dei fatti eventualmente non disconosciuti dalla sentenza di assoluzione le condotte concretanti la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione.

4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati e verificare se alla apparenza di reato, al momento della adozione della misura, abbia dato causa o concorso a dare causa il richiedente, attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa a lui ascrivibile che non sia stata ritenuta insussistente dalla sentenza assolutoria.

P.Q.M

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Genova. Dispone l'oscuramento dei dati personali in quanto imposto dalla legge.

Deciso il 27 febbraio 2026

La Consigliera est.
Maria Teresa Arena

La Presidente
Lucia Vignale



IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

